



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 208 del 17 Marzo 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia
Ufficio Amministrazione
Ufficio Segreteria
Ufficio Tesseramento
Ufficio Impianti Sportivi
Ufficio Agonistica LND
Ufficio Affiliazioni e Coppe

✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
✉ amministrazione.puglia@pec.it
✉ segreteria.puglia@pec.it
✉ tesseramento.puglia@pec.it
✉ impianti.puglia@pec.it
✉ agonistica.puglia@pec.it
✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE

PEC

BRINDISI

delegazionebrindisi.puglia@pec.it

FOGGIA

delegazionefoggia.puglia@pec.it

LECCE

delegazionelecce.puglia@pec.it

MAGLIE

delegazionemaglie.puglia@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.puglia@pec.it

BARI

delegazionebari.puglia@pec.it

BAT

delegazionebat.puglia@pec.it

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal sostituto Avv. Salvatore Stella, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia) e con la collaborazione dell'Avv. Roberto Tartaro, nella riunione del 17/03/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

GARE DEL 14/12/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/12/2025 SOCCER MASSAFRA 1963 - BRILLA CAMPI

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letta l'istanza trasmessa dalla società A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963, che richiede il differimento della decisione in merito al ricorso in oggetto, avendo impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti del 06/03/2026, limitatamente alla posizione di tesseramento del calciatore Pentimone Raffaele;
- ritenuto che allo stato sussistano ragioni di economia processuale per differire la decisione del ricorso sottoposto all'esame di questo Giudice sino alla pronuncia definitiva in merito al tesseramento del predetto calciatore, che ne costituisce questione preliminare;

DELIBERA

- di revocare il provvedimento di fissazione della riunione per la decisione del ricorso in oggetto, pubblicata in data 10/03/2026 sul C.U. n. 203 del Comitato Regionale Puglia; e, per l'effetto,
- di sospendere ogni decisione in merito all'omologazione del risultato della gara in oggetto ed i termini del procedimento sino alla definitiva pronuncia relativa alla posizione di tesseramento del calciatore Pentimone Raffaele.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 8/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/ 2/2026 FOOTBALL CLUB SANTERAMO - AVANTI ALTAMURA

Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali, rilevato che:

- la società F.C. Santeramo, con tempestivo ricorso preannunciato via pec ed inviato ritualmente alla resistente società A.S.D. Avanti Altamura, ha adito questo Giudice Sportivo relativamente alla gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del Sig. Cristian Orlando (nato il 11.07.2009), impiegato come assistente di parte dell'arbitro e ritenuto per la sua minore età incompatibile con il ruolo di dirigente ufficiale;
- la ricorrente chiedeva la vittoria della gara in proprio favore ai sensi dell'art 10 comma 6 CGS lett. B) e dell'art. 65 comma 1 lett. D)
- la società A.S.D. Avanti Altamura, con PEC del 11.02.2026, trasmetteva memoria di replica, insistendo sulla regolarità della posizione del proprio dirigente, e per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso;
- ai sensi dell'art. 67 C.G.S., questo Giudice fissava la riunione del 17/03/2026 per la decisione del ricorso, giusta provvedimento pubblicato in data 10/03/2026 sul C.U. n. 203 del Comitato Regionale Puglia;
- nessuna delle parti trasmetteva memorie difensive.

Tanto premesso, questo GST ritiene il ricorso infondato per le seguenti motivazioni.

Dalla documentazione prodotta dalla resistente (Pratica n. UAF-2025-87210 e D12293611) e dagli accertamenti esperiti da questo Giudice presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Pugliese, il Sig. Cristian Orlando risulta regolarmente tesserato per la società ASD Avanti Altamura come dirigente/volontario sin dal 21.10.2025.

La regolarità del tesseramento, perfezionato tramite portale telematico, attribuisce al soggetto la qualifica di "dirigente regolarmente in carica" ai fini regolamentari. L'art. 63 comma 2 delle N.O.I.F. prevede che per le funzioni di assistente dell'arbitro le società possano impiegare un calciatore, un tecnico o un "dirigente che risulti regolarmente in carica".

La norma richiamata non prevede limiti di età per la figura del dirigente accompagnatore/volontario senza poteri di rappresentanza legale, sicché il sig. Orlando era pienamente abilitato a svolgere la funzione assegnata.

In tal senso si è espressa la Commissione d'Appello Federale, secondo cui "non si ha posizione irregolare dell'assistente di parte dell'arbitro quando le funzioni vengono esercitate da un Componente del Consiglio Direttivo della società, sia pur minorenni. L'art. 7 comma 5, lett. B) C.G.S., che appartiene al titolo rubricato "sanzioni" combina la perdita della gara alla società che utilizza "quali guardalinee soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo". Il successivo art. 9 dello stesso titolo precisa che nei confronti dei dirigenti le sanzioni irrogabili sono solo, oltre l'ammonizione, l'ammonizione con diffida, l'inibizione temporanea a svolgere attività e la perdita della qualità di socio della società.

Orbene, qualora si tenga presente la struttura e gli obiettivi di tale quadro sanzionatorio orientati a disciplinare l'aspetto sportivo delle competizioni, è chiara la portata, della norma contenuta nella Regola 6 - Guardalinee di parte, punto 1, che legittima lo svolgimento della funzione di guardalinee, fra gli altri, da parte del "dirigente che risulti regolarmente in carica". Tale fatto di legittimazione si risolve - e nel contempo si risolve - e nel contempo si esaurisce - nella perduranza in carica del soggetto per l'assenza di sanzioni sportive (inibizione o perdita della qualità di socio) che sono le uniche cause che si pongono come impeditive dello svolgimento della carica; sicché la legittimazione nello svolgimento della funzione di guardalinee si verifica con il semplice riscontro della perduranza dell'incarico, secondo le risultanze degli atti ufficiali." (cfr. Comunicato Ufficiale 26/C del 3 aprile 1997).

Infine, come correttamente evidenziato nelle memorie difensive dalla resistente, l'ordinamento attuale (Riforma dello Sport - articolo 33 D. Lgs. 36/2021) promuove il coinvolgimento dei minori nelle attività sportive anche in ruoli di supporto e volontariato, previa autorizzazione dei genitori che nella specie risultano agli atti del tesseramento). Il ruolo di assistente di parte, limitato alla segnalazione conseguito sul campione dal terreno di gioco, non richiede il possesso della piena capacità di agire necessaria per gli atti di straordinaria amministrazione o rappresentanza legale.

Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di confermare la posizione regolare del sig. Orlando Cristian relativamente alla gara in oggetto;
- di rigettare il ricorso proposto dalla società F.C. Santeramo, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa; per l'effetto
- di confermare il risultato della gara in oggetto di 0 - 1 in favore della società Avanti Altamura come conseguito sul campo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 17/03/2026.

IL SEGRETARIO

Diletta Mancini

IL PRESIDENTE

Vito Tisci